



**VOTAZIONE POPOLARE
DEL 12 GIUGNO 1977**

Spiegazione

1

**Decreto federale
concernente la riforma dell'imposta sulla cifra d'affari
e dell'imposta federale diretta**

2

**Decreto federale
sull'armonizzazione fiscale**

Spiegazioni concernenti la votazione federale del 12 giugno 1977

Il popolo svizzero e i cantoni sono chiamati a pronunciarsi il 12 giugno 1977 su due oggetti finanziari:

1. La sostituzione della IVA (imposta sul valore aggiunto) all'ICA (impostat sulla cifra d'affari) e alcune agevolazioni riguardanti l'imposta federale diretta (IDN);
2. Il livellamento delle legislazioni federale, cantonali e comunali concernenti le imposte dirette, tuttavia senza unificazione delle aliquote.

Entrambi i progetti, insieme con una considerevole moderazione delle spese, consentiranno alla Confederazione:

- di risanare durevolmente le proprie finanze, ovvero di eliminare lo squilibrio tra entrate e uscite;
- di tutelare la situazione acquisita nel campo sociale e garantire una giusta distribuzione delle risorse tra cantoni e tra cittadini;
- di sostituire l'attuale ICA con un'imposta moderna, più equa e in grado di migliorare la competitività dei prodotti svizzeri;
- di diminuire pronunciatamente, per la maggior parte dei contribuenti, l'onere dell'imposta federale diretta (IDN).

I La politica finanziaria della Confederazione: necessità e possibilità di un risanamento finanziario

Le finanze federali, in squilibrio cronico e continuo peggioramento a contare dal 1971, devono esser risanate. Il disavanzo è aumentato in un quinquennio da 300 milioni a 1,6 miliardi di franchi (1976). Ove non siano adottati provvedimenti energici, tale disavanzo nei prossimi anni rischia di salire a 3-4 miliardi. Come mai è stato possibile giungere a siffatta situazione?

Avantutto la Confederazione ha affrontato uno sforzo finanziario considerevole per:

- migliorare la previdenza sociale (AVS, AI, assicurazione contro le malattie);
- sviluppare le infrastrutture (strade, ferrovie, aeroporti);
- promuovere la formazione universitaria e professionale come anche la ricerca;
- proteggere l'ambiente naturale;
- mantenere un'agricoltura forte e sana;
- garantire la difesa del paese;
- ripartire equamente le risorse tra i cantoni.

A contare dal 1975, la Confederazione ha inoltre impegnato mezzi suppletivi per combattere la recessione e mantenere i posti di lavoro. Infine, il rincaro particolarmente accentuato tra il 1971 e 1974, ha contribuito a far aumentare le uscite.

Più determinante è risultato il fatto che le entrate della Confederazione non hanno seguito il ritmo dell'evoluzione generale e delle uscite; anzi con la recessione è stato ulteriormente frenato l'aumento delle entrate.

Orbene, le autorità federali hanno deciso di porre fine ai disavanzi, di risanare il bilancio della Confederazione e di equilibrare i conti dal 1979 in poi. Senza finanze sane

è impossibile garantire all'economia un'evoluzione prosperosa e al singolo il benessere. D'altronde, l'aumento del debito e il gravame degli interessi riducono le possibilità di un intervento efficace e tempestivo da parte dello Stato. Più si tergiversa nel ripristinare le finanze di una collettività pubblica e più il ritorno all'equilibrio sarà difficile e penoso.

II Provvedimenti nel campo delle uscite

Per ripristinare un equilibrio duraturo delle finanze federali il Consiglio federale propone provvedimenti intesi a ridurre le uscite e a introdurre nuove fonti di entrata. Esso ha all'uopo presentato al parlamento un piano finanziario e un messaggio concernente i provvedimenti per ridurre efficacemente l'aumento delle uscite nel 1977. Deve essere ristabilita l'armonia tra la crescita delle uscite federali e la crescita dell'economia. Il piano finanziario consente di mantenere la situazione acquisita nel campo sociale e di garantire una distribuzione equa delle risorse tra i cantoni e i cittadini. Infatti il 65 per cento degli introiti della Confederazione sono trasferiti a terzi (cantoni, comuni, agricoltori, consumatori, assicurati, ecc.) secondo una chiave di ripartizione favorevole a coloro che hanno la più debole capacità finanziaria.

III Provvedimenti nel campo delle entrate

Evidentemente, la moderazione nelle spese sarebbe di per sé insufficiente e devono quindi essere istituite per la Confederazione anche nuove fonti di entrata.

Il pacchetto fiscale proposto consta di due elementi:

1. La sostituzione dell'imposta sulla cifra d'affari (ICA) con l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che deve fruttare entrate suppletive dell'ordine di 1,9 e 2,9 miliardi per il 1978 rispettivamente 1979.
2. La diminuzione dell'imposta federale diretta (IDN) sul reddito delle persone fisiche, che priva la Confederazione di 500 milioni di franchi di entrate annue.

I due elementi sono riuniti in un unico quesito sulla scheda di votazione.

Perché deve essere introdotta l'IVA?

(art. 41 ter della Costituzione federale e art. 9 delle disposizioni transitorie)

Mediante l'IVA, la Confederazione vuole procurarsi quelle entrate suppletive indispensabili che insieme con la limitazione delle spese consentono il **ripristino duraturo delle finanze federali**. Due sono i motivi che perorano in favore dell'IVA a scapito dell'ICA:

- la liberalizzazione del commercio mondiale che ha apportato e tuttora apporta ingenti vantaggi alla nostra economia ma ha provocato una considerevole riduzione delle entrate doganali. Ancora nel 1960 i dazi d'entrata fruttavano alla Confederazione il 20 per cento delle entrate totali, contro l'attuale 6 per cento. Quindi, l'introduzione dell'IVA mira precipuamente a compensare tali perdite doganali che ammontano a centinaia di milioni.
- L'oggetto fiscale dell'ICA è troppo limitato. Essa può essere riscossa solamente su taluni prodotti e non grava nessun servizio. Un aumento delle aliquote dell'imposta

corrisponderebbe quindi a un gravame unilaterale e iniquo di tali prodotti. Ma, l'ICA presenta soprattutto un altro ineliminabile svantaggio:

Nel prezzo di vendita, che dovrebbe inglobare soltanto l'ICA concernente il prodotto finito, già è mimetizzata un'imposta di circa l'1,5 per cento riferentesi all'ICA gravante, sia i mezzi di produzione (macchine, ecc.) impiegati per la fabbricazione del bene venduto, sia i costi generali di produzione. Nel calcolo del prezzo di vendita il fabbricante e il venditore tengono conto dell'ICA riscossa sulle loro macchine e sui loro costi generali di produzione; tale imposta è riportata lungo tutta la catena dal produttore sino al consumatore.

Con l'IVA, che non grava sui costi generali e sui beni di produzione viene soppressa questa aliquota occulta dell'imposta, in realtà vero onere suppletivo per il consumatore. Quindi, quest'ultimo pagherà soltanto il prezzo di vendita e l'IVA. Con ciò sono avvantaggiati, sia i consumatori, sia la nostra industria d'esportazione sui mercati esteri. Inoltre, le esportazioni svizzere sono esentate dall'IVA.

Per quanto concerne i prodotti indigeni, essi sono fiscalmente parificati ai prodotti importati dai paesi che già hanno introdotta l'IVA e che sono i nostri principali «partners» commerciali.

Tali motivi spiegano perchè l'introduzione dell'IVA è da preferirsi ad altre soluzioni come l'aumento dell'ICA oppure dell'imposta federale diretta (IDN).

D'altro canto, la reintroduzione di ostacoli doganali sarebbe assurda, in quanto gli altri Paesi opporrebbero provvedimenti tali da causare danni irreparabili alla nostra economia, dipendente in ragione del 50% dall'estero.

Le aliquote dell'IVA

Le aliquote sono complessivamente tre:

- 10%: aliquota normale
- 6%: aliquota sulle prestazioni dell'industria alberghiera. Tale aliquota speciale è praticata nella maggior parte dei Paesi in cui il turismo svolge funzione importante.
- 3%: aliquota per i beni di prima necessità (cfr. art. 9, cpv. 2 lett. e delle disposizioni transitorie) fra cui gli alimentari, i medicinali, i libri e i giornali.

Eccezioni all'imposizione

Al fine di semplificare le operazioni amministrative senza pregiudicare sostanzialmente il gettito dell'IVA, sono previste talune eccezioni (cfr. art. 9, cpv. 2, lett. c delle disposizioni transitorie). Sono segnatamente esenti dall'imposta:

- le piccole aziende;
- gli agricoltori e i selvicoltori.

Come funziona l'IVA

L'IVA, come l'ICA, grava la cifra d'affari ma è riscossa in un modo diverso, segnatamente per ogni vendita di beni o prestazioni a qualsiasi livello. Secondo l'aliquota applicabile, il prezzo d'acquisto è aumentato del 10, 6 o 3 per cento. Quindi, è il consumatore che paga l'imposta ma sono le imprese che la versano all'amministrazione delle contribuzioni. L'esempio che segue illustra la riscossione dell'IVA all'aliquota del 10 per cento.

Un consumatore (cliente) acquista in un negozio d'abbigliamento un vestito e paga sul prezzo di vendita di 400 franchi il 10 per cento di IVA, ovverosia 40 franchi. Vediamo come questi 40 franchi giungono alle casse federali.

1. Il fornitore di stoffe ha dato al fabbricante d'abbigliamento stoffa per 120 franchi gravati del 10 per cento di IVA e ha quindi versato all'Amministrazione delle contribuzioni: 12 fr.
 2. Il fabbricante d'abbigliamento ha fornito al rivenditore l'abito per 300 fr. gravandoli del 10 per cento di IVA ovverosia di: 30 fr.
Poichè il fabbricante ha già pagato 12 fr. al fornitore di stoffa, egli versa all'amministrazione delle contribuzioni soltanto la differenza ovverosia: 18 fr.
 3. Il rivenditore fattura al cliente (consumatore) su un prezzo di vendita di 400 franchi il 10 per cento di IVA ovverosia: 40 fr. Di questi egli ha già pagato 30 fr. al fabbricante talchè deve versare all'amministrazione delle contribuzioni soltanto la rimanenza di 10 fr.
- Totale 40 fr.

La cassa federale ha quindi complessivamente ricevuto 40 franchi versati in singole rate dalle ditte interessate.

Le imprese presenteranno il loro conteggio all'Amministrazione federale delle contribuzioni trimestralmente, come sinora con l'ICA. Anche in questo caso l'imposta è calcolata sulla cifra d'affari complessiva, ma viene però sottratta l'aliquota al livello precedente e fatturata all'impresa contribuente.

Quindi, l'impresa contribuente può tener conto di tutti gli oneri fiscali già pagati ai livelli precedenti e dunque anche del gravame sugli investimenti, cosa impossibile con l'attuale ICA.

Infusso dell'IVA sull'indice del costo della vita

L'introduzione dell'IVA si ripercuoterà moderatamente e in modo sopportabile sui prezzi. Ad esempio, l'ultimo aumento del 27 per cento dell'ICA ha avuto soltanto una modica influenza sull'indice dei prezzi al consumo. Nel rimanente, la riduzione dell'imposta federale diretta (vedi più innanzi) compensa parzialmente l'aumento dell'onere dovuto all'IVA.

Mediante le prescrizioni concernenti la vigilanza e l'affissione dei prezzi, il Consiglio federale impedirà che con il passaggio dall'ICA all'IVA sia praticato un aumento abusivo dei prezzi.

La scelta

La proposta di introdurre l'IVA pone il cittadino davanti all'alternativa seguente:

- da un canto, un'imposta moderna, più equilibrata, economicamente più equa, che offre possibilità di ripristinare durevolmente le finanze federali;
- d'altro canto, **soluzioni sostitutive, poco vantaggiose, che complicherebbero ulteriormente il ripristino delle finanze federali.** Citiamo fra i provvedimenti sostituivi possibili: l'aumento dell'aliquota dell'ICA con conseguente accentuazione degli svantaggi, il trasferimento degli oneri non più sopportabili dalla cassa federale, la riduzione delle spese intese a mantenere l'occupazione, l'aumento dell'imposta federale diretta (IDN).

Diminuzione dell'imposta federale diretta (IDN)

(art. 41 quater della Costituzione federale e art. 8 delle disposizioni transitorie)

L'introduzione dell'IVA è vincolata a una riduzione dell'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche. Con tale riduzione è corretta la progressione a freddo (progressione a freddo significa passaggio a un'aliquota superiore d'imposta in seguito ad aumento di reddito dovuto unicamente al rincaro), sono migliorate le deduzioni sociali ed è aumentato il limite per l'esenzione dall'imposta. Ciò causerà alla cassa federale una minore entrata di mezzo miliardo. Inoltre, i cantoni che finora ricevevano il 30 per cento del gettito dell'IDN ne avranno il 33½ per cento a contare dal 1979, secondo una chiave che migliora la ripartizione a vantaggio dei cantoni meno favoriti sul piano economico e finanziario.

Per le persone fisiche, le agevolazioni dell'IDN si traducono come segue:

1. Rispetto al vigente diritto, le deduzioni sociali sono aumentate:
 - da 2500 a 4000 franchi per le persone coniugate
 - da 1200 a 2000 franchi per ciascun figlio e ciascuna persona a carico
 - da 2000 a 2500 franchi per i premi d'assicurazione e gli interessi da capitali a risparmio
 - da 2000 a 4000 franchi per il reddito del lavoro della moglie.
2. Considerate le defalcazioni e le deduzioni, l'assoggettamento incomincia:
 - a 20 000 franchi per un celibe (attualmente 10 800)
 - a 24 500 franchi per un contribuente coniugato, senza reddito del lavoro della moglie e senza figli (attualmente 14 200)
 - a 28 500 franchi per un contribuente coniugato, senza reddito del lavoro della moglie e con due figli (attualmente 16 800)
 - a 32 500 per un contribuente coniugato, con reddito del lavoro della moglie (attualmente 19 000).
3. Rispetto all'attuale diritto, l'imposta è ridotta nelle proporzioni seguenti (ad esempio contribuente coniugato, con due figli e moglie senza reddito dal lavoro):
 - del 75 per cento per un reddito di 28 500 franchi
 - del 68 per cento per un reddito di 40 000 franchi
 - del 53 per cento per un reddito di 50 000 franchi
 - del 36 per cento per un reddito di 60 000 franchi
 - ecc.....

L'aliquota massima gravante i redditi ingenti è aumentata dall' 11, 5 al 13 per cento.

Per quanto concerne le persone giuridiche (società), la riforma dell'imposta federale diretta non produce effetto sulle finanze federali. La tariffa è infatti sistemata in modo che siano leggermente alleggeriti gli oneri delle società di scarso profitto e sia moderatamente aumentata l'imposta gravante le società a forte reddito. Conseguentemente, nel difficile periodo che sta attraversando, l'economia non è esageratamente gravata.

IV Disegno d'armonizzazione fiscale

(art. 42 quinquies della Costituzione federale)

Il secondo decreto federale, separatamente presentato in votazione, propone l'iscrizione nella Costituzione federale di un nuovo articolo 42 quinquies riguardante l'armonizzazione fiscale.

Mediante tale riforma, si vuole livellare le legislazioni della Confederazione, dei cantoni e dei comuni in materia di imposta diretta (gravante i redditi e la sostanza) senza però unificare né il gravame né le aliquote.

Il livellamento delle legislazioni federale, cantonali e comunali concerne quindi:

- l'assoggettamento all'imposta (quali sono le persone imponibili);
- l'oggetto e il calcolo dell'imposta nel tempo (ad esempio dichiarazione annua o biennale);
- la procedura e diritto penale in materia fiscale.

I cantoni che collaboreranno all'elaborazione delle leggi federali concernenti l'armonizzazione serberanno la propria sovranità per allestire oneri e aliquote fiscali.

Conclusioni

Con l'approvazione del presente programma finanziario, il popolo e i cantoni forniscono alle autorità federali i mezzi per risanare ragionevolmente e durevolmente le finanze federali. La Confederazione ha già provveduto a moderare sensibilmente le spese talché ogni cittadino ha certezza che i maggiori introiti chiesti sono giustificati e necessari. Infatti, in tal modo può essere ristabilito l'equilibrio finanziario e la situazione acquisita può essere consolidata a profitto di noi tutti.

Il superamento delle difficoltà finanziarie è un presupposto fondamentale per il prosperare dell'economia e per il benessere dei singoli. Inoltre la soluzione di questo problema sta nell'interesse del paese perché rinforza la coesione politica e sociale e la solidarietà confederale.

**Decreto federale
concernente la riforma dell'imposta sulla cifra d'affari
e dell'imposta federale diretta**

(Del 17 dicembre 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1976,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41^{ter}

¹ La Confederazione può riscuotere:

- a. un'imposta sulla cifra d'affari gravante le merci e le prestazioni, nonché sull'importazione. La legge determina le merci e prestazioni le cui negoziazioni sono imposte secondo l'aliquota normale o secondo quella ridotta. L'imposta ammonta al massimo al 10 per cento della controprestazione;
- b. un'imposta speciale di consumo sulla cifra d'affari e sull'importazione del petrolio e del gas naturale e dei prodotti della loro raffinazione, come anche dei carburanti per motori, ricavati da altre materie iniziali. L'articolo 36^{ter} s'applica analogamente al prodotto delle imposte sui carburanti per motori.

² Le cifre d'affari che la Confederazione grava o esenta d'imposta secondo il capoverso 1 non possono essere assoggettate a un'imposta analoga nei Cantoni e nei Comuni.

³ L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 41^{quater}

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta federale diretta:

- a. sul reddito delle persone fisiche;
- b. su l'utile, il capitale e le riserve delle persone giuridiche.

² L'imposta federale diretta è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Almeno un terzo del prodotto lordo dell'imposta è devoluto ai Cantoni; almeno un quarto della quota devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione intercantonale.

³ Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche vale quanto segue:

- a. l'assoggettamento inizia, il più presto, con un reddito netto di 18000 franchi;
- b. l'imposta ammonta al massimo al 13 per cento;
- c. gli effetti della progressione a freddo sono compensati periodicamente.

⁴ Per l'imposta su l'utile, il capitale e le riserve delle persone giuridiche vale quanto segue:

- a. le persone giuridiche, qualunque sia la loro forma giuridica, sono imposte secondo la loro capacità economica e in modo per quanto possibile uguale;
- b. l'imposta ammonta al massimo all'11,5 per cento dell'utile e al massimo allo 0,75 per mille del capitale e delle riserve.

⁵ Nella determinazione delle tariffe deve essere adeguatamente considerato l'onere costituito dalle imposte dirette, cantonali e comunali.

⁶ L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 42^{ter} cpv. 2

³ La legislazione federale subordina le prestazioni ai Cantoni per la perequazione finanziaria a un sufficiente sfruttamento delle fonti e della potenzialità fiscali.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 8

¹ Con riserva della legislazione federale secondo l'articolo 41^{quater} (imposta federale diretta) rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1976 concernenti l'imposta per la difesa nazionale, con le modificazioni che seguono.

² Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche vale quanto segue:

a. le deduzioni ammontano:

- per persone coniugate a 4000 franchi;
- per ogni figlio a 2000 franchi;
- per ogni persona bisognosa a 2000 franchi;
- per premi d'assicurazione e interessi da capitali a risparmio, complessivamente a 2500 franchi;

per il reddito del lavoro della moglie a 4000 franchi;

b. l'imposta per un anno è di:

- | | |
|--|-------------------|
| sino a 17999 franchi di reddito | 0 franchi; |
| per 18000 franchi di reddito | 30 franchi |
| e per ogni 100 franchi di reddito in più | 1 franco in più; |
| per 30000 franchi di reddito | 150 franchi |
| e per ogni 100 franchi di reddito in più | 3 franchi in più; |

per 40000 franchi di reddito	450 franchi
e per ogni 100 franchi di reddito in più	6 franchi in più;
per 50000 franchi di reddito	1050 franchi
e per ogni 100 franchi di reddito in più	8 franchi in più;
per 60000 franchi di reddito	1850 franchi
e per ogni 100 franchi di reddito in più	10 franchi in più;
per 80000 franchi di reddito	3850 franchi
e per ogni 100 franchi di reddito in più	12 franchi in più;
per 100000 franchi di reddito	6250 franchi
e per ogni 100 franchi di reddito in più	13 franchi in più.

³ Per l'imposta delle persone giuridiche vale quanto segue:

- a. le società di capitale e le società cooperative pagano sul reddito netto: un'imposta base del 3,5 per cento; una soprattassa del 4 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito del 4 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 50000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 2000 franchi; un'altra soprattassa del 4 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito dell'8 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 50000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 4000 franchi;
- b. le altre persone giuridiche pagano l'imposta sul reddito secondo le disposizioni per le persone fisiche;
- c. l'imposta su il capitale e le riserve delle società di capitale e delle società cooperative, come pure sulla sostanza delle altre persone giuridiche è dello 0,75 per mille.

⁴ Il Consiglio federale adegua il decreto concernente l'imposta per la difesa nazionale alle modificazioni indicate nei capoversi 2 e 3.

Art. 9

¹ In deroga all'articolo 41^{ter} capoverso 3, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative all'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 41^{ter} capoverso 1 lettera a. Entro sei anni, queste disposizioni sono sostituite da una legge d'esecuzione.

² Le disposizioni del Consiglio federale si attengono ai seguenti principi:

- a. Sono soggetti all'imposta gli imprenditori le cui cifre d'affari (compreso il consumo personale) su territorio svizzero provengono da:
1. negoziazione di merci, compresa l'energia, ad eccezione dell'acqua in condutture;
 2. lavori eseguiti a titolo professionale su merci, costruzioni e terreni, eccettuata la lavorazione del suolo per la produzione naturale;
 3. trasferimento, per l'uso o il godimento, di merci o di attrezzature d'esercizio fisse;
 4. trasporto e custodia di merci, nonché prestazioni delle case di spedizione;

5. cessione, o trasferimento per l'uso, di brevetti, marchi, campioni, modelli e altri beni immateriali analoghi, eccettuati i diritti d'autore su opere letterarie e artistiche;
6. misurazioni, rilevamenti, studi, lavori di ricerca e di sviluppo relativi alla fabbricazione di merci, all'edilizia o alla creazione di beni immateriali secondo il numero 5;
7. lavori d'architettura e d'ingegneria;
8. messa a disposizione di mano d'opera per attività soggette all'imposta;
9. prestazioni alberghiere;
10. prestazioni di parrucchiere e estetista;
11. prestazioni in materia di pubblicità o d'informazione senza scopo pubblicitario.

b. Sono inoltre imponibili l'importazione di merci e l'acquisizione di servizi dall'estero secondo la lettera a.

c. Sono esclusi dall'assoggettamento all'imposta per le cifre d'affari ottenute in Svizzera:

1. gli imprenditori la cui cifra d'affari secondo la lettera a è di 50000 franchi annui al massimo;
2. gli imprenditori la cui cifra d'affari secondo la lettera a è di 300000 franchi annui al massimo, se l'ammontare d'imposta, dopo deduzione dell'imposta precedente, non supera di regola 2500 franchi annui;
3. gli agricoltori, i selvicoltori, gli orticoltori e i viticoltori, ma non i contadini vinificatori, che forniscono prodotti esclusivamente della propria azienda;
4. i commercianti di bestiame;
5. i veterinari e le cliniche veterinarie per gli esami, i trattamenti e le cure degli animali;
6. gli artisti pittori e scultori per le opere d'arte eseguite personalmente.

d. Sono esenti dall'imposta:

1. l'esportazione di merci e le prestazioni eseguite per l'estero, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale;
2. le prestazioni di servizi, che il Consiglio federale designerà, relative all'esportazione o al transito di merci.

e. L'imposta ammonta:

1. al 3 per cento sulle cifre d'affari e sull'importazione di:
 - prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche,
 - bestiame, pollame, pesci,
 - cereali,
 - sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, come pure fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone, ecc.,
 - foraggi, acidi per l'insilamento, strami, concimi e preparati per la protezione delle piante,

- medicinali,
- giornali, riviste e libri;

2. al 6 per cento sulle prestazioni alberghiere;
3. al 10 per cento sulle cifre d'affari e sull'importazione di altre merci, nonché sulle altre prestazioni soggette all'imposta.

f. L'imposta è calcolata sulla controprestazione senza l'imposta sulla cifra d'affari; qualora non vi sia controprestazione o in caso d'importazione, sul valore della merce o della prestazione. Nel commercio di merci usate, l'imposta può essere calcolata sulla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni.

g. Il contribuente che impiega le merci, le costruzioni, i terreni o le prestazioni per affari secondo la lettera a in Svizzera o all'estero può dedurre nel suo rendiconto a titolo d'imposta precedente:

1. l'imposta trasferitagli da altri contribuenti,
2. l'imposta pagata sull'importazione di merci o sull'acquisizione di servizi dall'estero.

Il contribuente che impiega nello stesso modo i prodotti agricoli, forestali, orticoli o viticoli acquistati da imprenditori non soggetti all'imposta secondo la lettera c numeri 3 e 4, può dedurre $\frac{3}{100}$ del prezzo a titolo d'imposta precedente.

h. Il periodo di rendiconto dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente è, di regola, il trimestre civile.

i. Il Consiglio federale può:

1. autorizzare, in determinati casi, l'assoggettamento spontaneo e l'imposizione spontanea di negoziazioni diverse da quelle enumerate nella lettera a, con diritto alla deduzione dell'imposta precedente, se in tal modo si può evitare una considerevole distorsione della concorrenza o semplificare essenzialmente la determinazione dell'imposta da parte del contribuente;
2. ordinare semplificazioni, qualora non ne derivino maggiori entrate fiscali o importanti perdite fiscali, distorsioni considerevoli della concorrenza e complicazioni eccessive del rendiconto d'imposta per altri contribuenti.

³ Il Consiglio federale regola il passaggio dell'imposta sulla cifra d'affari alla sua nuova forma. A tal fine, esso può anche:

- a. limitare, nei primi tempi dopo l'entrata in vigore, la deduzione dell'imposta precedente sui beni d'investimento;
- b. emanare prescrizioni di durata limitata sulla vigilanza e sull'indicazione dei prezzi.

⁴ Le seguenti modificazioni di altri disposti entrano in vigore simultaneamente alle disposizioni d'esecuzione concernenti l'imposta sulla cifra d'affari:

- a. i sopraddazi sulle materie prime birrarie e sulla birra sono aboliti;
- b. il sopraddazio sui carburanti destinato al finanziamento delle strade nazionali deve essere incluso nella controprestazione determinante per il calcolo dell'im-

posta sulla cifra d'affari. Il sopraddazio dev'essere ridotto per compensare tale onere suppletivo sui carburanti e la quota corrispondente delle entrate dell'imposta sulla cifra d'affari provenienti dall'imposizione del sopraddazio dev'essere destinata al finanziamento delle strade nazionali.

c. l'imposta sulla cifra d'affari relativa ai tabacchi manufatti sarà riscossa secondo le disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dei capoversi 1 a 3.

⁵ Il Consiglio federale adatta i disposti toccati dalle modificazioni giusta il capoverso 4.

⁶ L'imposta sul tabacco rimane allo stato del 31 dicembre 1976 durante tre anni a contare dall'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione della nuova imposta sulla cifra d'affari.

⁷ Le disposizioni concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'onere complessivo sulla birra, vigenti il 31 dicembre 1976, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione concernenti la nuova imposta sulla cifra d'affari emanate dal Consiglio federale (cpv. 1 a 3).

III

Le disposizioni menzionate nei numeri I e II entrano in vigore il 1° gennaio 1977, con le seguenti deroghe:

a. L'articolo 41^{quater} capoverso 2 secondo periodo entra in vigore il 1° gennaio 1979.

b. Le disposizioni sull'imposta per la difesa nazionale in vigore il 31 dicembre 1976 rimangono applicabili:

1. ai crediti d'imposta per la difesa nazionale del 1977 nei confronti delle persone fisiche e giuridiche il cui assoggettamento a questa imposta cessa prima dell'accettazione del presente decreto da parte del popolo e dei Cantoni;
2. agli ammontari d'imposta per la difesa nazionale calcolati e riscossi alla fonte nel 1977 in base a una speciale procedura di riscossione fiscale per le persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera senza permesso di domicilio rilasciato dalla polizia degli stranieri.

IV

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio nazionale	Il presidente, Wyer
Berna, 17 dicembre 1976	Il segretario, Hufschmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati	Il presidente, Munz
Berna, 17 dicembre 1976	Il segretario, Sauvant

Chi intende accettare il decreto, vota «si», chi intende respingerlo, vota «no».

Berna, 14 febbraio 1977	In nome del Consiglio federale svizzero
	Il cancelliere della Confederazione:
	Huber

Decreto federale sull'armonizzazione fiscale

(Del 17 dicembre 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

viste due iniziative parlamentari;

visto il rapporto di una commissione del Consiglio nazionale del 17 marzo 1975
e il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1976,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 42^{quinq}

¹ La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, si adopera per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

² A tal fine, essa stabilisce in via legislativa norme generali per la legislazione cantonale e comunale su l'obbligo fiscale, l'oggetto e il computo nel tempo delle imposte, il diritto procedurale e il diritto penale fiscale e ne vigila l'osservanza. Rimane segnatamente di competenza dei Cantoni la determinazione delle tariffe e delle aliquote fiscali, come anche degli ammontari esenti da imposta.

³ Nell'emanazione delle norme legislative generali per le imposte dirette cantonali e comunali e nell'emanazione della legislazione sull'imposta federale diretta, la Confederazione tiene conto degli sforzi dei Cantoni nel campo dell'armonizzazione fiscale. Ai Cantoni è concesso un congruo termine per adeguare le proprie legislazioni fiscali.

⁴ I Cantoni partecipano alla preparazione delle leggi federali.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 17 dicembre 1976

Il presidente, Wyer

Il segretario, Hufschmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 17 dicembre 1976

Il presidente, Munz

Il segretario, Sauvant

Chi intende accettare il decreto, vota «si», chi intende respingerlo, vota «no».

Berna, 14 febbraio 1977

In nome del Consiglio federale svizzero

Il cancelliere della Confederazione:

Huber